



N. 1343/08 Sent.
N. 512/08 R.G.
N. // Rep.
N. 15434 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace nella persona dell'Avv. Pierluigi Messina,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 512 del ruolo generale
dell'anno 2008,

tra:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ domiciliato presso lo studio Rocchi-Muratori
in Rimini, Corso D'Augusto, 193, in proprio,

ricorrente,

e:

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL ~~MARCONI~~ Ente Pubblico
Territoriale, con sede in TORRIANA (RN) Via Roma 21/G
C.F.:91029280400, in persona del legale rappresentante Presidente
dell'Ente ~~dott.ssa Maria Teresa~~ rappresentata e difesa dal dott. ~~Salvatore~~
~~XXXXXX~~ abilitato al Patrocinio innanzi i Tribunali del Foro di Bologna e dal
dott. ~~Stefano Prolucci~~ abilitato al Patrocinio innanzi i Tribunali del Foro di
Pesaro, giusta procura/delega allegata alla comparsa di costituzione e
risposta in copia e domiciliata presso la Cancelleria del G.d.P. di Rimini,
amministrazione opposta;

oggetto:

ricorso ex art. 22 Legge 689/81.

CONCLUSIONI

per l'istante:

chiede l'accoglimento del ricorso;

h

per l'Amministrazione opposta:

chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza del 26 settembre 2008, esaurita l'istruttoria, all'esito della discussione, sulle conclusioni delle parti, la causa era decisa dando lettura del dispositivo in udienza.

FATTO E DIRITTO

L'istante ha proposto opposizione avverso l'Accertamento di Violazione n. 4993S/2007/V Pr. 14730/2007 del 14.12.2007 elevato dalla Polizia Municipale della Comunità Montana - Valle del ~~Monte~~ (RN) per violazione dell'art. 146 3° comma C.d.S. poiché il giorno 03.11.2007, il conducente del veicolo di proprietà del ricorrente, in Santarcangelo di Romagna, "VIA MONTEVECCHI intersezione con VIA BRASCHI", superava "la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel proprio senso di marcia", rilevata mediante "apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso" denominata T Red.

L'istante nel proprio ricorso, per chiedere l'annullamento del provvedimento opposto, ha indicato numerosi motivi di fatto e di diritto eccependo fra l'altro che la luce gialla della lanterna semaforica ha una durata insufficiente per consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza per sé e per chi eventualmente segue.

L'Amministrazione opposta si è costituita in giudizio per affermare la legittimità del verbale opposto e dell'utilizzo dell'apparecchiatura denominata T-RED, depositando la riproduzione fotografica delle varie fasi della contestata violazione.

Il Giudice in corso di causa ha disposto, con il consenso delle parti, l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio tecnico-scientifica esperita nella causa R.G. 1039 del ruolo generale dell'anno 2008 tra MONTETAURO Coop s.r.l., e la Comunità Montana Valle Del ~~Monte~~ ed eseguita dall'Ing. ~~Cucio~~ iscritto all'Albo dei consulenti del Tribunale di Bologna, atteso che detta perizia è stata disposta in una causa di opposizione a verbale elevato dalla citata Amministrazione per violazione dell'art. 146 3° comma c.d. s. accertata con l'apparecchiatura di rilevamento denominata T-Red per appurare fatti rilevabili solamente con il sussidio di specifiche cognizioni tecniche in merito al funzionamento di detto strumento nonché ai tempi di durata delle lanterne semaforiche.

Il Giudicante, atteso che nelle due intersezioni ove era stata contestata la violazione dell'art. 146 3° comma c.d.s., il numero di infrazioni accertate dopo l'installazione del T-RED era aumentato in maniera esponenziale rispetto al periodo precedente, riteneva necessario avvalersi delle conoscenze e delle conclusioni tecniche del sopra menzionato consulente, nonostante le indicazioni fornite dal C.N.R. al Ministero negli anni 1992 e 2001 sulla determinazione dei tempi del giallo

Il giudice reputa esaustivamente motivata la relazione del consulente che ha fornito tutte le delucidazioni richieste in merito al funzionamento dell'Apparecchiatura ed in particolare sui tempi di durata della luce delle lanterne semaforica; conseguentemente nel decidere la causa si atterrà alle conclusioni alle quali il C.T.U. è pervenuto nei termini più sotto esplicitati.. Si ritiene di fare proprio l'assunto del C.T.U. secondo il quale al tempo di frenata -consistente nel tempo necessario ad arrestare un veicolo medio ,

che proceda a 50 km/h, su strada che offra una possibilità di media aderenza agli pneumatici in condizioni meteorologiche non estreme- vada aggiunto il tempo di reazione pari ad 1 secondo (riconosciuto anche dal C.N.R.) ed un ulteriore tempo di 1/2 secondo per il cosiddetto " tempo di scelta", comprendente le fasi di *percezione, intelligenza, emotività, volontà*; tale tempo, indicato dal C.T.U. nella misura massima di 1 secondo, viene dal Giudicante considerato equo nella determinazione media indicata.

Invero, il conducente di un qualsivoglia veicolo, che, approssimandosi ad una intersezione, vede scattare la luce semaforica gialla, non risponde unicamente in funzione del classico *stimolo - reazione* ma innesca un processo di valutazione della convenienza -in termini di non pericolosità- di procedere all'azione di frenata: in concreto, il conducente controlla non solo l'intersezione in rapporto all'ampiezza ed al traffico, ma valuta la distanza del primo veicolo che ha dietro per accertarsi che la sua istintuale azione frenante ponga comunque chi lo segue in condizione di realizzare una analoga manovra e non lo urti da tergo.

Pertanto il Giudicante ritiene che ai tempi di frenata di un veicolo sia necessario aggiungere 1 secondo per il tempo di percezione dello stimolo luminoso e di reazione allo stesso, più 1/2 secondo ulteriore per la valutazione delle condizioni del traffico in cui il conducente si trova immesso.

Negare la legittimità del riconoscimento di questo tempo di valutazione significherebbe negare che la guida di un veicolo è attività psico-fisica complessa che non si limita alla necessità di fornire le risposte più rapide

agli stimoli, ma comporta l'esigenza di operare valutazioni che richiedono scelte in rapida successione.

Il relativo tempo viene dal Giudice valutato come equo nella determinazione di 1/2 secondo, che rappresenta una valutazione media rispetto a quella indicata, nel massimo, ad 1 secondo dal C.T.U..

Alla luce di quanto sopra espresso, il Giudice, presa visione della tabella relativa ai tempi di frenatura decisa su strada a media aderenza riportata a pag. 41 della relazione peritale, valuta che il tempo da considerarsi equo perché si possa sanzionare il conducente medio sia pari a 5,366 secondi dall'accensione della luce gialla nelle due intersezioni della Via Braschi in Santarcangelo di Romagna.

A tale determinazione si perviene aggiungendo al tempo della frenata, determinata nella perizia dell'ing: ~~XXXXXXXXXX~~ in 3,86 secondi, i tempi riconosciuti necessari per la valutazione e la successiva reazione, rispettivamente 1 secondo e 1/2 secondo.

Tale previsione tiene conto (allegato C della consulenza) anche della prova effettuata sul luogo, in fase di sperimentazione, da personale ed auto della Polizia Municipale del Comune di ~~Santarcangelo di Romagna~~ la seconda prova, che ha dato un tempo di arresto di secondi 2,9 - calcolato su un soggetto dai riflessi particolarmente pronti ed allenati, consapevole di trovarsi in una fase di sperimentazione, già in attesa del comando di stop, impartito vocalmente, e pertanto con tempi di reazione prossimi allo zero - deve essere utilizzata come base di calcolo ed incrementata, nel valore, di 1/3 per equipararla alla media dei veicoli e dei conducenti e

successivamente aumentata di 1 secondo relativo ai tempi di reazione e di 1/2 secondo relativo ai tempi di valutazione.

E' opportuno precisare che la indicata valutazione non è relativa a quella che dovrebbe essere la durata del giallo semaforico in assoluto - in quanto tale determinazione, essendo di tipo esclusivamente tecnico, è stata espressa dalla relazione dal C.N.R.. dell'anno 2001- ma attiene unicamente alla contingenza in cui si ritiene accertato il momento della punibilità della condotta di guida di chi attraversa l'intersezione.

Ai sensi dell'art. 3 L. 689/81 per la punibilità della condotta non è sufficiente la semplice volontarietà dell'azione, essendo pur sempre necessaria, quantomeno, la colpa; in tale ambito la buona fede acquista giuridica rilevanza quando si traduce, a causa di un elemento positivo estraneo all'agente, in uno stato soggettivo che esclude anche la colpa. (Cass. Civ. 9.8.2000 n. 10541; Cass. Civ. 12.5.2000 n. 6111; Cass. Civ. 19.1.2000 n. 536).

L'elemento positivo estraneo all'agente che esclude la colpa si ravvisa nella insufficiente durata di accensione della lanterna semaforica gialla per consentire la piena attuazione del processo volitivo-attuativo sopra definito. La perizia espletata dall'Ing. ~~Luigi Pardo~~ fornisce al Giudice le conoscenze scientifiche e le conclusioni che, contemperate dagli altri criteri individuati dal Giudice, consentono di determinare il momento in cui può ritenersi punibile ex art. 146 3° comma c.d.s. chi attraversa uno dei due incroci della via Braschi in Santarcangelo di Romagna, in quello successivo ai 5,366 secondi all'accensione della luce gialla

Quindi non si esprimono giudizi su quale dovrebbe essere la più opportuna durata del giallo ai semafori, ma si valuta, sul piano esclusivamente giuridico, la condotta di guida di chi attraversa gli incroci monitorati dal T-RED, ritenendola punibile secondo il criterio sopra espresso.

La circostanza che tempi di luce semaforica gialla anche più brevi siano funzionali alla speditezza ed alla fluidità della circolazione stradale, possono, ad esempio, dipendere dalla durata del periodo di "tutto rosso", che anche nella relazione del C.N.R. viene considerata e raccomandata, ma tale espediente, prezioso sul piano fattuale, non può essere utilizzato, neppure sul piano concettuale, contro il conducente medio, il cui comportamento può essere sanzionato solo quando egli commette un'azione consapevole e volontaria, in contrasto con un segnale impartitogli.

Il Giudice, pertanto, accoglie il ricorso, in quanto, applicati i principi di cui sopra, dalla documentazione fotografica in atti risulta che l'autovettura di proprietà dell'istante ha iniziato l'attraversamento dell'incrocio a meno di 5,366 secondi ($4,000 \text{ ms} + 0,625 \text{ ms} = 4,625 \text{ ms}$) dopo l'accensione della lanterna semaforica gialla.

L'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esplicitate e come motivato, comporta l'assorbimento degli altri motivi di ricorso esposti dall'istante nonché di tutte le argomentazioni proposte dalla Comunità Montana.

Il Giudice reputa, infine, di compensare le spese del giudizio tra le parti concorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rimini Avv. Pierluigi Messina, definitivamente

pronunciando sul ricorso proposto da

[REDACTED]

contro

la COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL [REDACTED]


così decide:

ACCOGLIE


il ricorso, annullando conseguentemente l'impugnato provvedimento.

Nulla per le spese di giudizio.


Rimini, li 26 settembre 2008


(Legrandi Daniela)

UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI RIMINI
DEPOSITATO IL
26 SET. 2008
DA _____
Il Cancelliere


Giudice di Pace
Avv. Pierluigi Messina




(Legrandi Daniela)